



CAMERA DI COMMERCIO
DELLEMILIA

DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Oggetto: rifiuto di iscrizione della cancellazione dell'impresa denominata "ORTO QUALITA' DI MOHAMMAD JUNED"- REA RE 329736.

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

RICHIAMATE

- la Legge 29 dicembre 1993, n. 580, art. 8, "Registro delle Imprese", che nella sua formulazione antecedente l'istituzione dell'unico conservatore, di fatto tutt'ora vigente *"L'ufficio è retto da un Conservatore [..] nella persona del Segretario Generale ovvero di un Dirigente della Camera di Commercio"*;
- la deliberazione del Consiglio camerale n. 1 del 12.07.2023 con la quale il Consiglio camerale ha eletto il Presidente della Camera di Commercio dell'Emilia;
- la determinazione Presidenziale d'urgenza n. 1 del 12.07.2023 di "Avvenuta costituzione della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura dell'Emilia - nomina del Conservatore del Registro delle Imprese nella persona del Dott. Alessandro Saguatti;
- la deliberazione della Giunta camerale n. 44 dell'11 aprile 2024 "Assetto organizzativo C.C.I.A.A – determinazioni";
- il D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, art. 11, "Procedimento di iscrizione su domanda";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e s.m.i.";

PRESO ATTO

- che è stata protocollata al n. 60204/2024 l'istanza di cancellazione dal Registro delle Imprese dal 03/11/2022 dell'impresa "ORTO QUALITA' DI MOHAMMAD JUNED", REA RE 329736;

CONSIDERATO

- che per la cessazione dell'attività di "commercio al dettaglio di generi alimentari vari", è necessario indicare nella modulistica della pratica telematica gli estremi della Comunicazione di cessazione dell'attività inviata al SUAP del Comune competente, così come previsto dal D. Lgs. 25/11/2016, n. 222 e dal D. Lgs. 31/03/1998, n. 114 o, in alternativa, allegare all'istanza copia della Comunicazione medesima unitamente a dichiarazione sostitutiva che ne attesti la conformità all'originale, come previsto dalla Circolare Ministeriale 6 maggio 2016, n. 3689/C del Ministero dello Sviluppo Economico;

ESAMINATO

- che nella pratica telematica in trattazione, non sono indicati nella modulistica gli estremi della Comunicazione di cessazione dell'attività inviata al SUAP del Comune competente, né risulta allegata copia della stessa;

DATO ATTO

- che con Prot. n. 69880/2024 è stata inviata a mezzo pec al domicilio digitale dell'impresa indicato al punto 5 della Distinta Comunica presente nell'istanza presentata, la comunicazione



del Responsabile del Procedimento, con evidenziazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda di iscrizione di cessazione dell'attività dell'impresa sopra citata ;

- che ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e dell'art. 11 del D.P.R. n. 581/95, veniva assegnato un termine di 10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, per inviare osservazioni o memorie scritte pertinenti all'oggetto del procedimento;

VERIFICATO

- che la comunicazione risulta essere stata regolarmente recapitata all'indirizzo PEC, come comprovano le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna della PEC;
- che il termine concesso è decorso e scaduto e non risultano pervenute controdeduzioni;

RILEVATO

- che tutta la procedura si è svolta regolarmente;

RITENUTO

- che sussistono tutti i requisiti per adottare il provvedimento di rifiuto di iscrizione di cancellazione dal Registro delle Imprese dal 03/11/2022 dell'impresa sopra citata; ;

ACQUISITI

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, espresso dal Responsabile del Servizio Registro Imprese, atti societari e Rea Reggio Emilia, che a tal fine appone in calce la propria firma;

DETERMINA

1. di rifiutare, per i motivi esposti in premessa nonché nella comunicazione ex art. 10 bis della Legge n. 241/90, che qui tutti devono intendersi integralmente richiamati ed approvati, l'istanza di cancellazione dal Registro delle Imprese dal 03/11/2022 dell'impresa "ORTO QUALITA' DI MOHAMMAD JUNED", REA RE 329736, di cui all'istanza prot. 60204/2024;
2. di comunicare all'impresa presso il domicilio digitale indicato al punto 5 della Distinta Comunica relativa all'istanza presentata il presente provvedimento, informando contestualmente che avverso lo stesso potrà essere presentato ricorso al Giudice del Registro delle Imprese presso il Tribunale di Parma entro otto giorni dal ricevimento della comunicazione, ai sensi dell'art. 2189 del codice civile;
3. di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva;
4. di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'albo camerale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
REGISTRO IMPRESE, ATTI SOCIETARI
E REA REGGIO EMILIA
(Dott.ssa Fanny Pavarini)

IL CONSERVATORE DEL
REGISTRO DELLE IMPRESE
(Dott. Alessandro Saguatti)

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.